

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI

Il contenuto della presente circolare ha carattere puramente informativo e non fornisce i dettagli necessari per assumere decisioni applicative.

Per maggiori informazioni vi ricordiamo di visitare i nostri siti:
www.studiopanato.it oppure www.dottorecommercialista.eu

Premessa

In occasione delle Feste, presentiamo un riepilogo relativo al trattamento fiscale degli omaggi, dal punto di vista dell'IVA e delle imposte dirette. Precisiamo che non ci sono modifiche rispetto alle norme applicate lo scorso anno.

Questa guida rappresenta un estratto di una informativa più ampia e dettagliata inviata ai soli Clienti del nostro Studio

TRATTAMENTO FISCALE DEI BENI CEDUTI GRATUITAMENTE

DESCRIZIONE	IN FASE DI ACQUISTO		NELLA SUCCESSIVA CESSIONE GRATUITA		
	DETRAZIONE IVA	DEDUZIONE E COSTO	EMISSIONE FATTURA	TIPO OPERAZIONE	RICAVO
Beni rientranti nell'oggetto dell'attività	Sì (a)	Sì 100%	Sì	in campo IVA (1)	Sì
Beni non rientranti nell'oggetto dell'attività di valore > a 25,82 Euro	NO (2)	Sì (3) 1/3 in 5 anni	NO	fuori campo IVA (4)	NO
Beni non rientranti nell'oggetto dell'attività di valore fino a 25,82 Euro	Sì (2)	Sì 100% (5)	NO	fuori campo IVA (6)	NO

(a) Chi acquista beni oggetto della propria attività sapendo già che sono destinati ad essere ceduti gratuitamente, può scegliere di considerare indetraibile l'IVA in acquisto, la successiva cessione gratuita sarà da considerare fuori campo IVA.
(1) La cessione gratuita fatta in Italia o nella Comunità Europea è imponibile, mentre la cessione gratuita Extra-Ue costituisce un'esportazione e quindi operazione non imponibile ai sensi dell'art. 8.

(2) Art. 19-bis1 lett. h) DPR 633/72

(3) Art. 108 ex 74 c. 2 DPR 917/86

(4) Circolare Ministeriale n. 188/E del 16.7.98 (risposta n. 2 in materia IVA)

(5) Art. 108 ex 74 c. 2 DPR 917/86 ultimo capoverso.

(6) Non costituisce cessione ai sensi dell'art. 2 c. 2 n. 4 del DPR 633/72

Ricordiamo che nel caso di una **confezione regalo formata da più beni**, si dovrà far riferimento al valore complessivo del regalo e non a quello dei singoli prodotti che lo compongono.

Professionisti

Quanto detto ai fini IVA vale anche per i professionisti, mentre ai fini delle imposte sui redditi ricordiamo che le spese di rappresentanza dei professionisti sono deducibili entro il limite dell'1% dei compensi percepiti (art. 54 c. 5).